

Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 17

del **08.04.1998****OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA MUNICIPALIZZATA.**

L'anno millenovecentonovantotto addì otto del mese di aprile, alle ore 20,30, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sede pubblica - 1<sup>a</sup> convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

|                                |                      | Presente | Assente |
|--------------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1. CLAOTI FLAVIO               | SINDACO              | *        |         |
| 2. GALLI FRANCESCO             | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 3. BORMOLINI FABIO SAULO       | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 4. SILVESTRI FAUSTO            | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 5. BORMOLINI GIANNI            | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 6. RODIGARI LORENZO COSTANTE   | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 7. SILVESTRI MARIA BARBARA     | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 8. LONGA SILVESTRI GIUSEPPE A. | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 9. MOTTINI MADDALENA           | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 10. RUBERTO GIUSEPPE           | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 11. CASTELLANI LINO            | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 12. BORMOLINI BERNARDO         | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 13. SILVESTRI ATTILIO LIONELLO | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 14. GALLI VALENTINO            | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 15. RAISONI PATRIZIO           | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 16. MOTTINI CARLA              | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |
| 17. BORMOLINI CARLETTO         | CONSIGLIERE COMUNALE | *        |         |

Assiste il Segretario Comunale PEDRANA DR. BRUNO

Presenti n. 17 - assenti n. 0 - non in carica n. 0 - Tot. componenti n. 17.

Assume la Presidente CLAOTI FLAVIO nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.



**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA MUNICIPALIZZATA**

**Si premette quanto segue.**

L'art. 27 della L. R. 30.07.1986 n. 28, in materia di "*Promozione turistica dei Comuni di Campione d'Italia e Livigno*" ha disposto quanto segue:

- 1. In considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica, della differente normativa esistente in materia tributaria ed extratributaria, accompagnata da un rilevante flusso turistico, che caratterizzano i Comuni di Campione d'Italia e Livigno, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con specifica delibera l'attività di promozione, propaganda, informazione e accoglienza turistica nel territorio dei predetti Comuni.*
- 2. Tale deliberazione dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 1986.*

Con deliberazione n. IV/20533 del 04.05.1987 la Giunta Regionale ha conferito al Comune di Livigno l'esercizio delle funzioni in materia di promozione, propaganda, informazione e accoglienza turistica nel proprio territorio, stabilendo che per ciò il Comune stesso si avvalga di un organismo pubblico all'uopo costituito e che abbia le caratteristiche previste dalla normativa sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e della Province di cui al R. D. 15.10.1925 n. 2578.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 21.08.1988, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione di quanto sopra citato, è stata istituita un'Azienda speciale con funzioni di promozione, propaganda informazione ed accoglienza turistica e ne è stato approvato il regolamento.

La L. 08.06.1990 n. 142 ha diversamente disciplinato in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i Comuni, singolarmente od in forma associata ai sensi degli art. 24 ss. della medesima legge n. 142, possono gestire servizi pubblici "nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una Azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

L'art. 23 della citata legge detta disposizioni, tra l'altro, in tema di aziende speciali, prevedendo, in particolare, un assetto delle aziende speciali caratterizzato da una maggiore autonomia gestionale, dall'acquisizione della personalità giuridica, da un proprio statuto approvato dal consiglio Comunale e dall'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

L'art. 4, comma 3, del decreto legge 31.01.1995, n. 26, convertito in legge 29.03.1995, n. 95, ha stabilito l'obbligo per i comuni di adeguare "l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142."

In ossequio alla norma da ultimo citata occorre pertanto assumere le determinazioni occorrenti.

**Tutto ciò premesso;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTO** che il servizio di promozione, propaganda, informazione e accoglienza turistica abbia rilevanza economica ed imprenditoriale e che la forma giuridica più adeguata, almeno in questa fase, per la gestione dello stesso sia l'Azienda speciale di cui all'art. 23 della legge n.142/1990, riservandosi, all'interno del periodo di franchigia fiscale previsto dalle norme vigenti (art. 13 bis del decreto legge 12.01.1991, n. 6, convertito in legge 15.03.1991, n. 80 ed art. 66, comma 14, del decreto legge 30.08.1993, n. 331, convertito in legge 29.10.1993, n. 427), di valutare l'assunzione della forma di S.p.A. compatibilmente all'individuazione di partners capaci di migliorare i benefici sociali conseguenti all'erogazione dei servizi, e ciò in quanto:

a) le differenze principali tra l'Azienda speciale e la società per azioni consistono:

1. nella possibilità di partecipazione ad altri soggetti pubblici o privati, che è consentita alla S.p.A. ed è invece preclusa all'Azienda speciale. La partecipazione di altri soggetti è tuttavia un'operazione che richiede una decisione ponderata per ovvi motivi. Ciò consiglia, per il momento, di preferire, per la realtà di Livigno, l'Azienda speciale;

2. maggiore incidenza dei costi fiscali per la S.p.A., in modo non irrilevante, che consiglia per i primi tempi di optare per una forma giuridica, come l'Azienda speciale, che comporti meno oneri fiscali;

3. necessità per le risorse umane di acquisire le conoscenze necessarie per la gestione oculata della S.p.A., che l'ordinamento configura come uno strumento giuridico complesso. L'acquisizione di tali conoscenze richiede indubbiamente un periodo di formazione abbastanza lungo. Anche sotto questo aspetto pertanto appare preferibile l'opzione per l'Azienda speciale;

b) il passaggio dalla forma giuridica attuale alla forma dell'Azienda speciale è quello che si appalesa come più veloce, più semplice, e quindi di più sicura riuscita - oltre che meno dispendioso, data l'assenza dell'obbligo di stime dei beni da conferire, adempimento questo invece indispensabile per la costituzione di una S.p.A.. Anche sotto questo profilo l'opzione preferibile è quella dell'Azienda speciale;

**ESAMINATO** l'allegato statuto della costituenda Azienda speciale, composto di n. 65 articoli, e ritenutolo meritevole di approvazione;

**RITENUTO** altresì di rinviare a successive deliberazioni l'adozione di eventuali ulteriori atti;

**RITENUTO** infine di revocare conseguentemente il regolamento aziendale speciale in vigore;

**UDITTI** il consigliere Raisoni Patrizio il quale lamenta l'assoluta mancanza di spazio, nello statuto quale predisposto, per la minoranza consiliare; così impostato la nuova Azienda diventa mero strumento di potere; lo stesso suggerisce altresì la previsione di un comitato di garanti per una attenta vigilanza sull'attività della nuova azienda;

l'assessore Silvestri Fausto il quale ribadisce come ruolo della nuova azienda non sia quello di fare politica ma di affrontare in modo concreto i problemi del turismo in Livigno, con la collaborazione di tutti; l'A.P.T. è sempre stata aperta a tutti e disponibile a recepire proposte ed indicazioni da qualsiasi parte provenienti;

l'assessore Lino Castellani il quale ricorda come, in base alla L. n. 142, il potere di nomina degli amministratori delle aziende sia attribuito al sindaco e come la proposta trasformazione dell'azienda esistente costringa ad una progressiva "professionalità" degli amministratori della nuova azienda, il cui tratto saliente deve essere l'operatività, sia pure nel rispetto delle previste forme di controllo;

il consigliere Silvestri Attilio Lionello il quale afferma l'importanza della presenza della minoranza in tutte le sedi, con propri rappresentanti da scegliere, come già avvenuto in passato, con rigorosi criteri di competenza;

**UDITA**

la replica del Sindaco il quale da un lato evidenzia come gli atti fondamentali della nuova azienda siano assoggettati al controllo consiliare (in questa sede anche la minoranza potrà esercitare il proprio ruolo di controllo) e dall'altro dichiara propria non pregiudiziale contrarietà a ridiscutere in consiglio i criteri e gli indirizzi per le nomine di competenza del sindaco, fermo restando comunque che le persone da nominare dovranno impegnarsi in modo positivo per l'attuazione dei programmi;

**ACQUISITI** i pareri quali riportati in allegato;

Con voti 12 favorevoli e 1 contrario (Bormolini Carletto), espressi in forma palese, essendo 17 i presenti dei quali 13 i votanti e 4 gli astenuti (Silvestri Attilio Lionello, Galli Valentino, Rasoni Patrizio e Mottini Carla);

**DELIBERA**

1. **APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, la costituzione di un Azienda speciale, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990, denominata "Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno", per trasformazione dell'esistente Azienda di Promozione Turistica, riservandosi, all'interno del periodo di franchigia fiscale previsto dalle norme vigenti (art. 13 bis del decreto legge 12.01.1991, n. 6, convertito in legge 15.03.1991, n. 80 ed art. 66, comma 14, del decreto legge 30.08.1993, n. 331, convertito in legge 29.10.1993, n. 427), di valutare l'assunzione della forma di S.p.A., compatibilmente all'individuazione di partners capaci di migliorare i benefici sociali conseguenti all'erogazione del servizio di che trattasi;
2. **AFFIDARE** all'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno", il servizio pubblico di promozione, propaganda e programmazione turistica attualmente affidato all'Azienda di Promozione ;
3. **APPROVARE** l'allegato statuto della nuova denominata "Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno", composto da n. 65 articoli;
4. **RINVIARE** a successive deliberazioni gli eventuali atti di competenza del Consiglio Comunale che si dovessero rendere necessari in forza di previsioni di legge, stabilendo comunque fin d'ora che, in attesa del formale conferimento dei beni all'"Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno", è concesso in comodato alla stessa il compendio patrimoniale quale risulta dal conto consuntivo relativo all'anno 1996 dell'Azienda di Promozione Turistica, nonché dalle variazioni intervenute fino alla data odierna, risultanti dalle scritture contabili dell'Azienda stessa;
5. **REVOCARE**, a far data dall'attivazione dell'"Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno" il regolamento speciale aziendale dell'Azienda di Promozione Turistica approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 21.01.1988.

\*\*\*\*\*  
**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO  
DI LIVIGNO**

\*\*\*\*\*  
**STATUTO**

## **Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE DELL'AZIENDA SPECIALE**

### **Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita, ai sensi delle Legge 8.6.1990, n° 142, l'Azienda speciale denominata "**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO**", ente strumentale del Comune di Livigno, dotata di personalità giuridica e regolata dal presente statuto, la quale, tra l'altro, assume la gestione dei servizi di promozione, propaganda e programmazione turistica per conto del Comune di Livigno.

### **Articolo 2 - Sede**

1. L'Azienda speciale A.P.T. , ha sede in Livigno, Plaza dal Comun, presso la Casa Comunale.

## **Titolo II - OGGETTO**

### **Articolo 3 - Oggetto**

1. L'Azienda ha per oggetto la promozione, la propaganda, la pubblicità e la valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico di Livigno, la promozione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di iniziative e manifestazioni turistiche, culturali, sportive, convegni e congressi anche in collaborazione con il Comune di Livigno, Enti comprensoriali e provinciali aventi finalità analoghe, operatori turistici e loro associazioni, la gestione e la collocazione sul mercato dei servizi turistici offerti dalla località, la pianificazione, la realizzazione e la gestione di progetti ed interventi finalizzati al miglior utilizzo delle risorse esistenti, la realizzazione e la gestione di infrastrutture, strutture ed impianti turistici e sportivi in genere con particolare riferimento a quelli di proprietà comunale.
2. L'Azienda può inoltre esercitare per conto del Comune di Livigno altre attività e servizi ad essa demandati con semplice deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
3. In relazione a tale oggetto, l'Azienda potrà, in via non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. Nell'ambito dell'oggetto sociale l'Azienda, senza assumere responsabilità illimitate, può, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, costituire o partecipare ad Enti, società, consorzi, costituiti o da costituire, Joint ventures e associazioni in partecipazione per la gestione dei servizi, delle attività ed iniziative connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

#### **Articolo 4 - Estensione delle attività e del territorio**

1. L'Azienda può effettuare prestazioni richieste da soggetti privati e pubblici - anche al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale - secondo criteri e tariffe deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sempre che da tale attività non derivi alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Livigno.

#### **Articolo 5 - Indirizzi strategici**

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.
2. Gli indirizzi del Consiglio Comunale sono contenuti in un apposito provvedimento adottato dal Consiglio Comunale all'inizio del periodo amministrativo di riferimento e questo provvedimento deve essere aggiornato successivamente, anche a richiesta dell'Azienda, ove ve ne sia la necessità.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dallo Statuto del Comune di Livigno .
4. La Giunta Comunale ed il Sindaco vigilano sull'attività dell'Azienda al fine di verificare l'esecuzione da parte della stessa degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza, il Presidente ed il Direttore dell'Azienda presentano congiuntamente alla Giunta Comunale, con cadenza semestrale, una relazione contenente la sintesi dei dati più significativi della gestione aziendale.
5. Qualora la Giunta accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano rimedio.
6. In caso di inadempienza, la Giunta ne riferisce al Consiglio affinché esso adotti gli opportuni provvedimenti.

### **Titolo III - BENI - CAPITALE**

#### **Articolo 6 - Capitale di dotazione**

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili e dai capitali assegnati dal Comune all'atto dell'istituzione o successivamente.
2. Possono inoltre essere conferite da parte del Comune all'Azienda anche azioni o quote di partecipazione di società aventi finalità complementari od affini a quelle riportate nel precedente art. 3.
3. In relazione ai conferimenti di cui ai commi 1 e 2, diversi dai capitali, l'amministrazione Comunale determina, d'intesa con l'Azienda, i criteri per la relativa valutazione.

#### **Articolo 7 - Disponibilità ed interessi sul capitale di dotazione**

1. L'Azienda ha la piena disponibilità per l'uso, la rottamazione e l'eventuale alienazione del capitale in dotazione di cui al precedente articolo con la sola eccezione delle azioni o quote di partecipazione, la cui alienazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta Municipale.
2. Sull'ammontare del capitale di dotazione conferito dal Comune e reperito con la contrazione di mutui, l'Azienda dovrà corrispondere al Comune di Livigno un interesse pari a quello da questo effettivamente sostenuto.

## **Articolo 8 - Gestione dei beni in dotazione**

1. I beni mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione all'Azienda sono classificati e descritti in un apposito inventario tenuto secondo quanto prescritto dal Codice Civile e dalle leggi speciali, oltre che dal regolamento interno della contabilità.

## **Articolo 9 - Fonti di finanziamento degli investimenti**

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Azienda provvede:
  - con l'incremento del fondo di dotazione conferito dal Comune;
  - con gli eventuali contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici;
  - con i fondi appositamente accantonati;
  - con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
  - con prestiti anche obbligazionari.

# **Titolo IV - ORGANI DELL'AZIENDA**

## **Articolo 10 - Organi dell'Azienda**

1. Sono organi dell'Azienda:
  - il Consiglio d'Amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - il Direttore;
  - il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 11 - Nomina ed insediamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Sindaco, secondo le modalità previste dallo Statuto del Comune di Livigno.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno i requisiti previsti nello Statuto del Comune.
3. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel termine di giorni 10 dalla data della nomina.

## **Articolo 12 - Ineleggibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione**

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dal loro incarico coloro che sono in lite con l'Azienda, che sono titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 della L. 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18.01.1992 n. 16.
2. Non possono, inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile o opportuno, oppure quando ne sia stata fatta domanda scritta al Presidente stesso da parte di almeno due dei suoi componenti in carica, dal Direttore o dal Collegio dei Revisori.
2. La Convocazione è fatta a mezzo di appositi avvisi personali da spedirsi per posta o da recapitare a mano o da trasmettere a mezzo fax almeno tre giorni prima della riunione al domicilio di ciascun Consigliere ed a tutti i membri del Collegio dei Revisori. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione comunque convocate, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
3. Le sedute si tengono presso la sede sociale, salvo diverso avviso contenuto nella convocazione.

#### **Articolo 20 - Convocazioni urgenti del Consiglio di Amministrazione**

1. In casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente con preavviso di almeno 24 ore. Nell'avviso di convocazione deve essere precisato il motivo di urgenza che dovrà essere riportato anche nel verbale della riunione.
2. In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art.27.

#### **Articolo 21 - Gestione riunione del Consiglio di amministrazione**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
2. Alle sedute partecipa il Direttore, con voto consultivo.
3. Il Presidente può invitare alle riunioni chiunque ritenga opportuno o per fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti dell'ordine del giorno.

#### **Articolo 22 - Validità e delibere del Consiglio di amministrazione**

1. Le sedute della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, non computandosi a tale effetto gli astenuti.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.
4. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete in caso di parità la proposta è respinta.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o i loro congiunti od affini entro il 4° grado.

#### **Articolo 23 - Il segretario del Consiglio di amministrazione**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore o da persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24 - Poteri della Giunta Municipale**

1. Al Consiglio di Amministrazione si sostituisce la Giunta Municipale, nei casi in cui il Consiglio non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente articolo 22, 5 comma o per altro legittimo motivo.

#### **Articolo 25 - Decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione per giustificato motivo**

1. Cessano dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco stesso.

#### **Articolo 26 - Esecutività delle delibere del Consiglio di Amministrazione**

1. Le delibere del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali sono immediatamente esecutive.

#### **Articolo 27 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione**

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione della Amministrazione Comunale, sono le deliberazioni concernenti:
  - a) il piano - programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune e Azienda Speciale;
  - b) i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
  - c) il bilancio di esercizio.

#### **Articolo 28 - Approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione**

1. Gli atti di cui al precedente articolo 27 si intendono approvati una volta divenuta esecutiva la deliberazione all'uopo adottata dall'Amministrazione Comunale.
2. Le deliberazioni previste nell'art. 30 devono essere comunicate all'Amministrazione comunale entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'adozione.

#### **Articolo 29 - Altre competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione oltre a quanto previsto agli artt. 13 e 27 delibera in merito a:
  - a) l'ordinamento, il funzionamento dell'Azienda e i regolamenti interni di cui all'art. 63 del presente statuto;

- b) alle operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni su titoli;
- c) nei limiti del piano - programma dell'Azienda, l'assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali l'Azienda possa far fronte con i mezzi propri stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo tutto quanto all'uopo necessario;
- d) i contratti che stipula il Direttore;
- e) i regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi e per il personale adotta i soli provvedimenti demandatigli dalla legge;
- f) la determinazione dei contratti da stipularsi ai sensi degli articoli 57 e 58 dello statuto;
- g) l'autorizzazione al Direttore di stare in giudizio;
- h) l'emissione di obbligazioni;
- i) la proposta della Giunta Comunale delle modalità di nomina del direttore e del candidato in caso di chiamata diretta;
- j) la conferma o la revoca del Direttore, prima della scadenza del termine;
- k) l'assunzione di attività nei settori disciplinati dallo statuto dell'Azienda;
- l) la partecipazione a enti, società, consorzi e a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dello statuto;
- m) la predisposizione di dati, notizie e informazioni richiesta dagli organi del Comune di Livigno;
- n) tutti gli atti ed ad ogni altro provvedimento di competenza dell'Azienda, per i quali lo statuto ed i regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

### **Articolo 30 Emolumenti e spese per il Consiglio di Amministrazione**

1. Il trattamento economico da riconoscere al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dal Consiglio Comunale, a norma di legge.
2. Il trattamento da applicare al Consiglio di Amministrazione in caso di missione per conto dell'Azienda è stabilito dal Consiglio stesso con apposito regolamento.
3. Con lo stesso regolamento vengono definite le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso spese di viaggio previste dalla legge per la partecipazione alle attività aziendali.
4. L'Azienda provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare l'Azienda provvede alla copertura dei rischi contro gli infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore dell'Azienda.
5. Tutte le spese relative sono a carico dell'Azienda.

### **Articolo 31 - Revoca del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene revocato con provvedimento del Sindaco quando:
  - compia gravi e persistenti violazioni di legge;
  - assuma delibere in evidente contrasto con le finalità e gli indirizzi assegnategli dall'Ente Locale ai sensi dell'art. 23 legge 142/90;
  - non approvi entro i termini stabiliti dalla legge, o dal presente statuto, gli atti fondamentali.



## **Articolo 32 - Amministrazione in caso di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione**

1. Ove la revoca riguardi l'intero Consiglio di amministrazione e sino a quando esso non sia rinominato dal Sindaco, l'amministrazione dell'Azienda è temporaneamente assunta dalla Giunta municipale ai sensi del precedente articolo 24.

## **Articolo 33 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco, rimane in carica per la durata prevista dalla legge e comunque fino all'insediamento del successore.

## **Articolo 34 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a) rappresenta l'Azienda nei rapporti con l'Ente Locale, le autorità statali e regionali;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) firma i mandati di pagamento e riscossione, la corrispondenza e gli atti del Consiglio;
  - d) vigila sull'andamento dell'Azienda, sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, direttamente o avvalendosi di esperti esterni;
  - e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso; tali provvedimenti devono essere portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva all'assunzione;
  - g) può delegare ad uno o più Consiglieri parte delle proprie funzioni;
  - h) congiuntamente al direttore riferisce periodicamente alla Giunta Comunale sull'andamento della gestione aziendale a norma del precedente art. 5;
  - i) attua le iniziative di informazione e di partecipazione della collettività previste dal presente statuto e da quello del Comune di Livigno, per la parte di propria competenza.

## **Articolo 35 - Sostituzione temporanea del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Consigliere dallo stesso indicato o, in mancanza di designazione, dal Consigliere anziano, intendendosi per tale quello con maggiore anzianità di carica, o a parità, di maggiore età.

## **Articolo 36 - Compiti del Direttore**

1. Il Direttore dell'Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge, ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda nell'ambito della quale:
  - a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
  - b) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione;
  - c) sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio;
  - d) rappresenta l'Azienda in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

- e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dirige il personale dell'Azienda;
- g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e delle funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- h) decide le misure disciplinari fino alla sospensione (inclusa), fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
- i) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di licenziamento del personale;
- j) presiede alle aste ed alle licitazioni private;
- k) stipula i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'Azienda;
- l) provvede sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti, in conformità ai regolamenti aziendali;
- m) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- n) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- o) vigila sul regolare invio degli atti fondamentali da parte del Segretario ove esista o, in mancanza, provvede direttamente;
- p) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Azienda previo conferimento di procura;
- q) compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'impresa;
- r) congiuntamente al Presidente riferisce periodicamente alla Giunta Comunale, sull'andamento della gestione aziendale a norma del precedente art. 5;
- s) attua le iniziative di informazione e di partecipazione della collettività previste dal presente statuto e da quello del Comune di Livigno, per la parte di propria competenza.

### **Articolo 37 - Nomina del Direttore**

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore nominato a seguito di pubblico concorso o per chiamata diretta. In caso di pubblico concorso, la Commissione giudicatrice è composta dal Presidente dell'Azienda e da quattro membri, docenti e esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno.
2. Ai sensi del precedente articolo 29, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti, può proporre alla Giunta Municipale la nomina del Direttore per chiamata diretta scelto tra persone professionalmente qualificate nei settori di attività dell'Azienda.
3. La Giunta Municipale, ove ritenga accoglibile la proposta, delibera la nomina per chiamata del Direttore.
4. L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale è in facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di professionisti e di società specializzate nella ricerca di personale.
5. I requisiti necessari per la nomina del Direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è nominato per il periodo di tre anni e può essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, confermato di triennio in triennio.
7. Il Direttore, prima di assumere l'incarico deve prestare una cauzione il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità prescritte dalla Legge 10 giugno 1982, numero 348.

### **Articolo 38 - Sostituzione temporanea del Direttore**

1. Nei casi di vacanza temporanea del Direttore o di una sua assenza prolungata il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad un altro dirigente dell'Azienda o in assenza di dirigenti al Segretario o a un funzionario del Comune di Livigno.

### **Articolo 39 - Nomina e composizione del collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ex D.Lgs. 27.1.1992, è composto da tre membri effettivi. La nomina compete al Sindaco di Livigno.

### **Articolo 40 - Requisiti per la nomina dei revisori**

1. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti del ruolo dei Revisori Contabili; almeno due di essi devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. I Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 dello statuto.
3. Il Collegio dei revisori, così composto, nomina al suo interno un membro con la funzione di Presidente.

### **Articolo 41 - Durata in carica ed indennità dei Revisori**

1. I Revisori durano in carica tre anni e comunque fino alla ricostituzione del Collegio e non sono revocabili, salvo quanto previsto dall'articolo 44. L'indennità di carica, di trasferta e i rimborsi spese sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 42 - Doveri del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Azienda, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità.
2. Nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili la conformità e congruità delle valutazioni di bilancio, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e risconti e dei criteri di valutazione di cui agli artt. 2424 e seguenti del codice Civile in quanto applicabili.
3. Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia.
4. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente agli accertamenti di competenza.

5. Il Collegio dei Revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.
6. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n° 5 dell'art. 2421 del Codice Civile.
- 7.
8. Devono sempre essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed hanno obbligo di parteciparvi quando le riunioni hanno per oggetto l'approvazione degli atti fondamentali, mentre la loro partecipazione alle riunioni aventi ad oggetto atti diversi da quelli fondamentali è facoltativa.
9. Le relazioni del Collegio sono inviate trimestralmente al Sindaco ed al Consiglio d'amministrazione.

#### **Articolo 43 - Obblighi di diligenza e segretezza dei Revisori**

1. I Revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono tenuti al segreto su ciò di cui hanno conoscenza nell'esercizio dei compiti loro affidati.

#### **Articolo 44 - Revoca dei Revisori**

1. I Revisori vengono revocati con provvedimento del Sindaco quando:
  - omettono di riunirsi;
  - compiono gravi e persistenti violazioni di legge;
  - vengono meno ai compiti di controllo e vigilanza.
2. Il Sindaco, contemporaneamente alla revoca, provvede a nominare i nuovi Revisori.

#### **Articolo 45 - Estensione**

1. Alle riunioni trimestrali del Collegio si applicano gli artt. 17, 18, 19, 20, 22 e 25 del presente statuto, in quanto applicabili.

### **Titolo V - IL PERSONALE DIPENDENTE E LA PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 46 - Rapporto di lavoro dipendente**

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è parificato agli articoli 2093 e 2129 C.C., nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, al rapporto di diritto privato. L'Azienda applica i Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria come previsto dalla legge.

#### **Articolo 47 - Divieti al personale dipendente**

1. Il dipendente dell'Azienda non può esercitare alcuna professione, impegno, commercio o industria nonché ogni altro incarico retribuito, che non sia stato espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 48 - Accesso agli atti**

1. In applicazione del disposto della Legge 7 Agosto 1990, numero 241, l'Azienda è tenuta entro 30 giorni dalla richiesta a consentire la consultazione dei documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e segg. legge citata ed in conformità a quanto disciplinato dallo specifico regolamento interno.

## **Titolo VI - PIANI AZIENDALI E BILANCI**

### **Articolo 49 - Piani aziendali e bilanci**

1. L'Azienda pianifica la propria attività, nei limiti degli indirizzi del Consiglio Comunale, definendo annualmente un Piano programma, un bilancio pluriennale, un bilancio preventivo annuale ed il bilancio.

### **Articolo 50 - Piano programma e bilancio pluriennale**

1. Il piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale ed è trasmesso al Comune di Livigno entro 5 giorni per l'approvazione.
2. Il piano programma deve essere aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 55.
3. Il Comune e l'Azienda stipulano, entro 60 giorni dall'approvazione del piano programma, un contratto di servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari e alle conseguenti coperture, per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano-programma e viene determinata la remunerazione del capitale conferito dal Comune all'Azienda.
4. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato quando per due esercizi consecutivi non consegue senza idonea giustificazione, gli obiettivi e le scelte indicate nel piano-programma e formalizzati nel contratto di servizio.
5. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.
6. Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

### **Articolo 51 - Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione annuale, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995, deve essere approvato entro i termini di legge (15 ottobre dell'anno precedente) ed è trasmesso al Comune di Livigno entro cinque giorni per l'approvazione.
2. Detto bilancio, che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi, i contributi in conto esercizio spettanti all'Azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'Azienda a condizioni di favore, ovvero

- b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'art. 30 della predetta Legge 5 agosto 1978, n. 468;
- c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
- d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.

### **Articolo 57 - Appalti e forniture**

1. L'Azienda per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni, alla vendita, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere provvedendo ad apposite gare, salvo il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in economia nei casi indicati agli artt. 62 e 63.
2. Per le gare, si applicano le disposizioni di legge.

### **Articolo 58 - Ricorso alla trattativa privata**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
  - quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
  - per l'acquisto, noleggio, locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
  - per l'acquisto o la locazione di immobili;
  - quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni di servizi dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;
  - per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni richiedenti alta competenza tecnica o scientifica; nonché in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze che non consentano l'applicazione dell'art. 57.
2. In tale ultimo caso, nella delibera motivata, deve essere determinato anche il numero minimo di ditte da interpellare, secondo la qualità del contratto ed il suo valore.

### **Articolo 59 - Spese in economia**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del D.P.R. 902/1986, il limite massimo di valore delle spese che si possono fare in economia.
2. Il consiglio di Amministrazione può modificare detta delibera in ogni momento qualora sussistano motivi di opportunità da indicarsi nella delibera stessa.
3. In ogni caso sono eseguite in economia indipendentemente dal valore le seguenti opere e servizi:
  - il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
  - pagamento dei canoni di locazione di contratti di locazione di durata pluriennale;
  - pagamento ed aggiornamento polizze di assicurazione;



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.98

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADEGUAMENTO DELL' ORDINAMENTO  
DELL' AZIENDA DI PROTEZIONE TURISTICA  
MUNICIPALIZZATA.

### PARERI

di cui all'art. 53 della legge 142/90 come modificato dall'art. 17, comma 85, delle L. 15/05/87 n. 127.

PARERE FM/ sulla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del servizio

data 08.04.98

Boianu

PARERE \_\_\_\_\_ sulla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile del Servizio

data \_\_\_\_\_

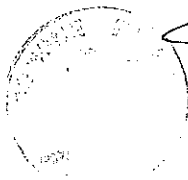
PARERE \_\_\_\_\_ sulla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

data \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
CLAOTI FLAVIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PEDRANA DR. BRUNO

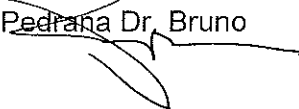


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione **soggetta** a controllo, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal **09.04.1998** al **24.04.1998**, e che è stata trasmessa al Competente Organo di Controllo in data **09.04.1998**.

LIVIGNO - Prot. n. 5275 del 09.04.1998

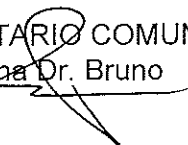
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pedrana Dr. Bruno



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. ai sensi dell'art. 59 della legge 10.02.1953 n. 62 in data 01.06.1998 atti n. 158.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.06.1998.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pedrana Dr. Bruno



Note:

